



COMUNE DI GROSSETO

Settore Sviluppo Infrastrutturale
Servizio Progettazione Infrastrutture e OO.UU

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO MISERICORDIA DI GROSSETO - INTERVENTO
DI ADEGUAMENTO VIA DELLA SERENISSIMA. – CUP:
F57H18003190002.**

DISCIPLINARE

INDICE

1. PIATTAFORMA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI.....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.....	8
3.1. DURATA, CONSEGNA E SOSPENSIONE PROGRAMMATA.....	10
3.2. REVISIONE PREZZI.....	11
3.3. PREMI DI ACCELERAZIONE.....	11
3.4. PENALI.....	12
3.5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	15
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	15
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE.....	16
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	16
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	17
7. AVVALIMENTO.....	17
8. SUBAPPALTO.....	19
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	19
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	20
11. SOPRALLUOGO.....	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	21
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	26

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	31
15.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE.....	31
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	34
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	34
16. OFFERTA TECNICA.....	37
17. OFFERTA ECONOMICA.....	39
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	40
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	41
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	41
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	41
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	41
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	41
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	42
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	42
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	44
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	45
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	45
25. GARANZIA DEFINITIVA.....	47
26. ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.....	47
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	48
28. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	48
29. ACCESSO AGLI ATTI.....	49
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	50
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	50

PREMESSE

Con atto a contrarre n. 2277 del 07/10/2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrente per la realizzazione dei lavori di adeguamento di via della Serenissima, nel tratto che va dalla via Senese fino alla fine dell'ampliamento del Presidio Ospedaliero, il tutto nell'ambito del quadro generale di ampliamento e riorganizzazione del presidio ospedaliero "Misericordia" di Grosseto, oggetto di un accordo di programma, tra Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, USL n°9 di Grosseto..

Il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è stato validato dal RUP Ing. Luca Vecchieschi con verbale di validazione del 14/07/2026.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, all'intervento si applicano i Criteri Ambientali Minimi per l'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture

stradali, di cui al DM 5 agosto 2024, secondo quanto previsto nella documentazione progettuale e, in particolare, nella Relazione CAM e nel Capitolato Speciale di Appalto.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 e dell'art. 108 di cui al D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche Codice).

La durata del procedimento è prevista dall'art. 17, c. 3, del Codice (allegato I.3), e decorre dalla data di pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Grosseto [codice NUTS: ITI1A].

CUP: F57H18003190002

CUI: L00082520537201800003

CIG: da visualizzare in piattaforma

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Codice, è l'Ing. Luca Vecchieschi, PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/site-references/progetto>.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a

ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante... *[indicare il link]*, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

N.B. In caso di malfunzionamento della Piattaforma la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi

di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta, è necessario accedere alla Piattaforma START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Per l'accesso alla procedura l'operatore economico deve essere registrato all'Indirizzario degli operatori economici della Piattaforma START, secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative disponibili sulla Piattaforma.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di

autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 8148 0761 attivo dalle ore 08.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara e allegato “Criteri di valutazione delle offerte”;
- c) capitolato speciale d'appalto;
- d) schema di contratto;
- e) progetto;
- f) modulistica amministrativa: generata in piattaforma e/o resa disponibile dalla Stazione Appaltante;
- g) istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, consultabili sulla Piattaforma START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo <https://start.toscana.it/>, nella sezione “Sito e riferimenti” – “Istruzioni”;
- h) Modello DGUE editabile, da utilizzare esclusivamente nei casi in cui la Piattaforma START non consenta la compilazione del questionario online DGUE elettronico secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link:

<https://grosseto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/5696811>

e sulla PAD <https://start.toscana.it/tendering/tenders/038958-2026/view/detail/1>

In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle del bando e del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ovvero **entro le ore 12:00 del giorno 05/11/2026**, in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, disponibile nella pagina di dettaglio della presente

procedura, sezione “Chiarimenti”, mediante il tasto “Richiedi chiarimenti”, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nell'apposita sezione “Chiarimenti” al seguente link:

<https://start.toscana.it/tendering/tenders/038958-2026/view/detail/1> pubblicato anche sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le suddette comunicazioni sono accessibili nell'area “Comunicazioni” relativa alla procedura di gara riservata all'operatore economico o alla stazione appaltante. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023 si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti, in quanto i lavori oggetto dell'appalto sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità.

L'Oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti relative alla realizzazione dei lavori riguardanti l' **“adeguamento di via della Serenissima, nel tratto che va**

dalla via Senese fino alla fine dell'ampliamento del Presidio Ospedaliero, il tutto nell'ambito del quadro generale di ampliamento e riorganizzazione del presidio ospedaliero "Misericordia" di Grosseto, come meglio descritto nel Capitolato.

Avuto riguardo all'importo dell'appalto, alle lavorazioni, alla provenienza esclusivamente nazionale degli operatori economici partecipanti agli appalti di questa tipologia, banditi da questo Ente, nonché alla collocazione geografica della stazione appaltante si rileva che non sussiste un interesse transfrontaliero.

L'intervento è finanziato con risorse della Regione Toscana/Azienda USL Toscana Sud Est.

L'importo complessivo dell'appalto, come previsto dal computo metrico estimativo, ammonta ad € 927.935,86 come dettagliato nella tabella seguente:

n.	Descrizione lavori	CPV	P (prevalente) S (scorporabile)	Importo
1	OG3 – Strade...	45233120-6	Prevalente	€ 755.071,50 (comprensivo di oneri della sicurezza)
2	OG10 –...distribuzione energia elettrica ...		Scorporabile	€ 172.864,36
A Importo a base di gara				€ 883.475,79
B Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 44.460,07
C Oneri per la manodopera				€ 139.827,53
A) + B) Importo complessivo				€ 927.935,86

L'appalto è dato a misura.

Prospetto delle lavorazioni:

CATEGORIA	CLASSIFICA	PREVALENTE/ SCORPORABILE	IMPORTO	INCIDENZA
OG3	III	PREVALENTE	€ 755.071,50 (comprensivo di oneri della sicurezza)	81,37%
OG10	I	SCORPORABILE	€ 172.864,36 (comprensivo di oneri della sicurezza)	18,63%

Precisazione in materia di qualificazione

Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione richiesta per una o più categorie

scorporabili, può partecipare alla procedura purché si verifichino contemporaneamente entrambe le seguenti condizioni:

- sia qualificato nella categoria prevalente per una classifica idonea a coprire la somma dell'importo della categoria prevalente e degli importi delle categorie scorporabili per le quali è privo di qualificazione;
- dichiarare, in sede di offerta, di voler subappaltare integralmente le predette lavorazioni a operatori economici in possesso della relativa qualificazione, mediante ricorso al cosiddetto subappalto necessario o qualificante.

Nel caso di specie, qualora il concorrente non risulti in possesso delle qualificazioni nella categoria scorporabile OG10, la qualificazione nella categoria prevalente OG3 dovrà essere posseduta in classifica adeguata a coprire l'importo complessivo delle lavorazioni per le quali il concorrente deve qualificarsi.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 139.827,53 come determinati nel pertinente elaborato progettuale.

I costi della manodopera non sono ribassabili.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera sopra indicati sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso; resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Pertanto, dalla lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, si determina che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientra nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo (Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023 e conforme Parere MIT nr. 2505 del 17/04/2024).

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.01 al presente appalto si applicano i seguenti CCNL vigenti:

CATEGORIA LAVORI	CODICE	CPV	CODICE ATECO	CCNL
Prevalente	OG3	45233120-6	42.11.00	F012 - Edile

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art.11 del Codice gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente CCNL da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele e le medesime condizioni di sicurezza di quello di cui sopra indicato.

In tal caso, l'operatore economico dovrà impegnarsi a garantire l'equivalenza delle tutele economiche e normative.

La dichiarazione di equivalenza non è richiesta in sede di presentazione dell'offerta.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procederà alla verifica dell'equivalenza delle tutele nei confronti dell'operatore economico risultato aggiudicatario, anche mediante richiesta di apposita dichiarazione e della documentazione necessaria, secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 4, e all'art. 110 del D. Lgs. 36/2023.

3.1. DURATA E CONSEGNA DEI LAVORI

Il presente appalto avrà una durata pari a 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo le modalità previste dall'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Prima.

La consegna dei lavori avverrà secondo le modalità prevista dall'art 26 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Prima.

3.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 60 del Codice, è prevista la clausola di revisione prezzi riferita alle prestazioni oggetto del contratto.

La clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si applicano gli indici sintetici riferiti ai contratti di lavori, individuati ai sensi dell'articolo 60 del Codice e dell'Allegato II.2-bis, nonché secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 743 del 30 marzo 2026, recante “Nuovi indici di costo per le Tipologie Omogenee di Lavorazioni (T.O.L.) da utilizzare per la determinazione dei meccanismi di revisione dei prezzi nei contratti di lavori pubblici”.

Per la disciplina di dettaglio relativa alle modalità di applicazione della revisione prezzi, all'individuazione delle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (T.O.L.) riferibili alle lavorazioni oggetto dell'appalto e alla relativa corresponsione, si rinvia all'articolo 39 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Prima.

3.3. PREMI DI ACCELERAZIONE

La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Codice, riconosce, in caso di ultimazione anticipata dei lavori, un premio di accelerazione secondo i presupposti, gli scaglioni e i criteri di quantificazione previsti dall'articolo 24 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Prima.

Il premio è finanziato nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce “imprevisti” al momento della conclusione dell'intervento sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

L'importo complessivo del premio riconosciuto non può superare l'1 per cento dell'importo contrattuale.

3.4. PENALI

Sarà applicata una penale giornaliera, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, pari all'1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Per l'ulteriore disciplina delle penali si rinvia all'articolo 24 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Prima.

3.5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Le modifiche del contratto in corso di esecuzione sono ammesse nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Si rimanda inoltre a quanto previsto dall'art. 38 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Prima.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato nelle pertinenti sezioni dei modelli da compilare, inoltre il concorrente potrà allegare nello spazio per la documentazione amministrativa aggiuntiva copia della attestazione SOA posseduta.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in relazione alla categoria e all'importo sopra precisato.

Attestazione di qualificazione (SOA) in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo nonché per l'esecuzione dell'appalto.

Viene richiesto il possesso di attestazione SOA in corso di validità nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come di seguito specificato:

- OG3, classifica III, categoria prevalente;
- OG10, classifica I, categoria scorporabile;

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, relativamente alle lavorazioni di cui al presente Disciplinare, di attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. n. 36/2023 ed allegato II.12, la qualificazione nella categoria con classifica adeguata ai lavori da assumere.

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione SOA rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità.

Le imprese appartenenti ad altri Paesi UE non in possesso di attestazione SOA, possono partecipare documentando, in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi, il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ottenimento dell'attestazione.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 lett. a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 al Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, si applica quanto disposto dall'articolo 67 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata esecutrice o una consorziata che presta i requisiti, poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. **In caso di avvalimento premiale, riferito al criterio F (Certificazione UNI/PdR 125:2022), il contratto di avvalimento dovrà essere inserito all'interno dell'offerta tecnica.**

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del "Codice della crisi e dell'insolvenza" d'impresa, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del Contratto di avvalimento a condizione che il Contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nell'apposito campo previsto all'interno della parte II del DGUE. In caso di mancata indicazione delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare, qualora per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali siano necessarie nuove assunzioni:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie all'occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie all'occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero **pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per ogni eventuale inadempienza relativa agli obblighi relativi alle pari opportunità generazionali, di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate di cui all'art. 57, comma 2-bis e all'allegato II.3 art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 l'Amministrazione si riserva l'applicazione di una penale pari all'uno (1) per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (art. 1 comma 6, allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023).

La Stazione Appaltante prima della stipula del contratto, nonché in fase di esecuzione, verificherà il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, nonché degli eventuali subappaltatori, della normativa relativa alla c.d. **patente a crediti** ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii..

Il concorrente dovrà rendere nel modello 1, ai sensi dell'art 27 del D.lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.L. n. 19/2024 convertito in L. n. 56/2024, a decorrere dal 1° ottobre 2024, le dichiarazioni relative al possesso della patente di cui al suddetto articolo. Sono tenuti a tale adempimento le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale o siano in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 53, c. 1 D.Lgs. n. 36/2023, **non** è richiesta la garanzia provvisoria (Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27/2/2025 n. 3276).

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio; qualora l'operatore economico volesse effettuare un sopralluogo assistito da un tecnico dell'Amministrazione, potrà prendere a tal fine contatti mediante richiesta inviata tramite la PAD (START) entro il 26/10/2026.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026"

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> .

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante allega nella documentazione tecnica, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre

ore 12:00 del 17/11/2026

a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

Al passo 3 "Verifica offerta" si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto "Invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "Sì". Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta.

Ad offerta inviata, il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa nella sezione "Comunicazioni" – "Posta ricevuta". Tale notifica è altresì inoltrata all'indirizzo mail e alla PEC dell'operatore economico.

È possibile, fino alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "Annulla invio offerta". A seguito dell'annullamento, l'offerta torna in bozza e può essere modificata e nuovamente presentata entro il medesimo termine.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica;

C - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta fino alla data indicata dalla Stazione appaltante.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Schema riepilogativo della documentazione da caricare su START

Ai fini di una più agevole presentazione dell'offerta, si riepiloga di seguito la documentazione da caricare nelle rispettive sezioni della Piattaforma START. Resta fermo quanto previsto, in dettaglio, dai successivi paragrafi 15, 16 e 17 del presente disciplinare.

A – Documentazione amministrativa
Domanda di partecipazione generata da START
Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione
DGUE
Modello 3 – Accettazione Patto d'Integrità
Comprova pagamento imposta di bollo
Dichiarazione titolare effettivo
Eventuale procura
Eventuale impegno a costituire RTI_Mandato
Eventuale documentazione per avvalimento ordinario
Eventuale Modello 2 – Dichiarazioni consorziate – ausiliarie - cooptate (anche in caso di avvalimento premiale)
B – Offerta tecnica
Documentazione richiesta nell'allegato "Criteri di valutazione delle offerte"
Ricevuta pagamento contributo ANAC
Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali
Eventuale contratto di avvalimento premiale
Eventuale versione oscurata dell'offerta tecnica
C – Offerta economica
Offerta economica generata da START

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD START per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione generata dalla Piattaforma START;
2. Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, contenente le dichiarazioni integrative richieste dalla stazione appaltante
3. DGUE;
4. Modello 3 – Accettazione Patto d'Integrità;
5. Comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda di partecipazione;
6. Dichiarazione relativa al titolare effettivo; dovrà essere prodotta da ciascun operatore economico (singolo o associato) e, in caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b, c, d, D.lgs. 36/23 sia da consorzio, sia dalle consorziate designate quali esecutrici, sia dalle consorziate che prestano i requisiti;
7. Eventuale Modello 2 – Dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate;
8. Eventuale procura, nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta da procuratore;
9. Eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
10. Eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla PAD. Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

N.B.: Per il corretto funzionamento della Piattaforma START è necessario compilare il form online “Domanda di partecipazione” generato dalla Piattaforma, scaricare il relativo documento PDF, sottoscriverlo digitalmente e ricaricarlo a sistema nell'apposito spazio.

Tuttavia, in attesa dell'aggiornamento della piattaforma al nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, si richiede ai concorrenti di compilare il documento reso disponibile

dall'Amministrazione tra la documentazione allegata, denominato "INTEGRAZIONE domanda di partecipazione" da caricare a sistema ed allegarlo nell'apposito spazio predisposto.

Di seguito le modalità operative per generare il form "Domanda di partecipazione":

Il concorrente, dopo essersi identificato, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione "Presenta offerta";
- **Completare:**
 - Il passo 1 "Definisci forma di partecipazione";
 - Il passo 2 "Gestione della documentazione - amministrativa" da qui cliccare sul tasto "crea" per creare il form "*Domanda di partecipazione*".

La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, che dovrà essere versato nelle modalità indicate di seguito.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, dopo il salvataggio della forma di partecipazione multipla da parte della mandataria/capogruppo, START consente alle imprese mandanti, mediante apposita comunicazione contenente il relativo link, di accedere alla compilazione autonoma della domanda di partecipazione, del DGUE e dell'ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla Stazione appaltante.

La compilazione e l'inserimento della documentazione amministrativa di propria pertinenza in maniera autonoma da parte delle imprese mandanti costituisce una facoltà prevista dal Sistema; resta ferma la possibilità per l'impresa mandataria/capogruppo di procedere alla compilazione e all'inserimento della documentazione propria e delle mandanti.

MODELLO 1 "INTEGRAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

In tale documento il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;
- forma di partecipazione di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). **Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;**
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- **obbligatoriamente il CCNL applicato al proprio personale dipendente.**

N.B. Ai sensi dell'art.11 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.01 si precisa che la S.A. per la presente procedura di gara ha indicato il contratto collettivo. Il concorrente ha la facoltà di indicare un contratto collettivo differente da quello indicato dalla S.A., purché equivalente. Il contratto collettivo è considerato equivalente se garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla S.A..

- di impegnarsi a garantire, quanto indicato all'allegato II.3 del D. Lgs. 36/2023 in tema di clausole sociali.
- di rispettare quanto previsto dall'art. 119 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di subappalto riferito alle piccole e medie imprese.
- di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;
- di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- nel caso abbia partecipato, negli ultimi dodici mesi, ad altre procedure di gara, di aver ottemperato, se tenuto, all'obbligo di cui all'art. 1, comma 2, dell'All. II.3 al D. Lgs. n. 36/2023;
- di essere in regola, se tenuto, con l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 (cosiddetta white list);
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- ogni ulteriore dichiarazione relativa alla specifica procedura di gara come indicata nel modello medesimo.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto inoltre a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda di partecipazione generata dalla Piattaforma START, il Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione e le ulteriori dichiarazioni amministrative richieste dalla documentazione di gara sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, la domanda di partecipazione generata dalla Piattaforma START è resa dalla mandataria/capofila, mentre il “Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione” deve essere compilato e sottoscritto digitalmente da ciascun operatore economico partecipante, secondo quanto previsto dalla modulistica di gara;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario o il GEIE dovranno compilare e sottoscrivere digitalmente il “Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione”, nonché, ove previsto, l’Impegno a costituire RTI/Mandato, da inserire nell’apposito spazio creato sulla PAD;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione generata dalla Piattaforma START è resa dall’operatore economico che riveste la funzione di organo comune, mentre il “Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione” deve essere compilato e sottoscritto digitalmente da ciascun retista che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione generata dalla Piattaforma START è resa dall’operatore economico che riveste la funzione di organo comune, mentre il “Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione” deve essere compilato e sottoscritto digitalmente da ciascun retista che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione generata dalla Piattaforma START è resa dal retista che riveste la qualifica di mandatario ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, secondo le modalità previste dalla Piattaforma START; in ogni caso, il Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione deve essere compilato e sottoscritto digitalmente da ciascun retista che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, la domanda di partecipazione generata dalla Piattaforma START è resa dal consorzio, mentre le consorziate esecutrici e le consorziate che prestano i requisiti, ove presenti, rendono le dichiarazioni richieste mediante DGUE e mediante il Modello 2 – Dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

La domanda di partecipazione generata dalla Piattaforma START, il “Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione” e le ulteriori dichiarazioni richieste dalla documentazione di gara sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

EVENTUALE PROCURA

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente allega **obbligatoriamente**, nell'apposito spazio creato sulla PAD, la procura in originale firmata digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore e firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura o la dichiarazione sostitutiva, è documento **obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore**. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite il modello **F24 ordinario** dell'Agenzia delle Entrate con codice tributo 1552 o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

Per gli operatori economici **esteri** tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento, compreso il CIG.

A comprova del pagamento, il concorrente obbligatoriamente dovrà allegare, nell'apposito spazio della piattaforma START, la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

Il Documento attestante il pagamento deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nel "Modello 1 Integrazione Domanda di partecipazione" e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo è dovuta solo in riferimento alla domanda della mandataria.

NB: Nel caso in cui l'operatore economico sia esente dall'imposta di bollo deve inserire sulla Piattaforma, all'interno dello spazio dedicato alla documentazione amministrativa aggiuntiva, apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la specifica indicazione della norma che dà diritto all'esenzione.

DICHIARAZIONI SU TITOLARE EFFETTIVO

Dichiarazione relativa al titolare effettivo, da redigersi secondo il modello allegato sulla piattaforma START; dovrà essere prodotta da ciascun operatore economico (singolo o associato) e, in caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b, c, d, D.lgs. 36/23 sia da consorzio, sia dalle consorziate designate quali esecutrici, sia dalle consorziate che prestano i requisiti;

MODELLO 3 ACCETTAZIONE PATTO D'INTEGRITÀ

Il “**Modello 3 – Accettazione Patto d’Integrità**”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione e firmato digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Il documento, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito sulla piattaforma nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione.

Il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Mediante la compilazione di tale Modello, l’operatore economico dichiara di conoscere ed accettare l’intero Patto.

MODELLO 2 –DICHIARAZIONI CONSORZiate/AUSILIARIE/COOPTATE

Il “**Modello 2 – Dichiarazioni consorziate/ausiliarie**”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.

Tale modello contiene:

- **Sezione I:** Dati generali;
- **Sezione II:** Dichiarazione consorziata/e indicata/e come esecutrice/i in caso di consorzio art. 65 co. 2 lett. b), c) o d) del Codice che specifichi se concorre alla procedura di gara solo come consorziata esecutrice o se partecipa anche in proprio;
- **Sezione III:** Dichiarazione impresa ausiliaria in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 104 del Codice che specifichi se concorre alla procedura di gara solo come impresa ausiliaria o se partecipa anche in proprio;
- **Sezione IV:** Dichiarazione impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nei casi previsti all’art. 124 del Codice;
- **Sezione V:** Dichiarazione impresa cooptata ai sensi dell’art. 68 co. 12 del Codice;
- **Sezione VI:** Accettazione codice di comportamento della Stazione appaltante;

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Compilazione del DGUE sulla Piattaforma START

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo online sulla Piattaforma START.

Il DGUE è documento obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, sottoscritto con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto dichiarante e inserito sulla Piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Si ricorda che nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo, GEIE, rete d'impresе, il sistema START prevede la compilazione del questionario online DGUE elettronico per ciascun membro dell'operatore riunito (il sistema gestisce la richiesta amministrativa del DGUE elettronico allo stesso modo della domanda di partecipazione).

START genera automaticamente, sulla base delle informazioni inserite dall'operatore economico in fase di definizione della forma di partecipazione e delle ulteriori informazioni richieste dalla Piattaforma, la richiesta amministrativa del DGUE elettronico, oltre che per il concorrente, anche per le imprese ausiliarie in caso di avvalimento e, nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile, consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane, per le consorziate esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti.

Nell'attuale versione della Piattaforma START, il membro di un operatore riunito, ivi incluse le mandanti in caso di RTI, l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento e le consorziate esecutrici e non esecutrici possono compilare e inserire a sistema in maniera autonoma il DGUE elettronico di propria pertinenza. Per l'impresa capogruppo/mandataria/offerdente resta attiva la possibilità di gestire, oltre al proprio DGUE, anche quello delle mandanti, ausiliarie e consorziate.

Nell'attuale versione di START, non è prevista la compilazione del questionario online DGUE elettronico nei seguenti casi:

- imprese cooptate nelle gare di lavori pubblici;
- consorziate esecutrici e consorziate non esecutrici che prestano i requisiti, nel caso di partecipazione in forma di RTI nel quale uno dei membri sia un consorzio stabile, un consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o un consorzio tra imprese artigiane.

In tali casi, il concorrente deve inserire nello spazio "Ulteriore documentazione amministrativa" su START il DGUE compilato e firmato, utilizzando il modello editabile reso disponibile dalla Stazione appaltante nella documentazione allegata alla singola procedura.

Per gli appalti di lavori per i quali è richiesta l'attestazione SOA, il concorrente indica il possesso della stessa nella Parte II del DGUE elettronico, sezione "Informazioni sull'operatore economico", riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali", secondo le modalità previste dalla Piattaforma START.

Terminata la compilazione del form, il Sistema genera in automatico il DGUE in formato XML e in formato PDF. Il concorrente scarica il file PDF, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce sulla Piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Il DGUE dovrà essere firmato digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o aggregazione di imprese di rete, dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte dell'operatore riunito;
- nel caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del consorzio;
- nel caso di consorziate esecutrici indicate dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, il DGUE dovrà essere firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore di ciascuna consorziata;
- in caso di avvalimento, il DGUE dell'impresa ausiliaria dovrà essere firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria e caricato sulla Piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Ove la Piattaforma START, per specifiche configurazioni della procedura o della forma di partecipazione, non consenta la compilazione del DGUE elettronico online da parte di taluni soggetti, il concorrente deve caricare nell'apposito spazio predisposto dalla Stazione appaltante il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente, utilizzando il modello editabile reso disponibile nella documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

Dichiarazioni relative al self-cleaning

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo in ordine all'istituto dell'avvalimento, si rinvia al precedente paragrafo 7.

In caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice, il concorrente indica nel **Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione** la volontà di avvalersi dei requisiti e/o delle risorse di altro operatore economico, specificando la denominazione dell'impresa ausiliaria e i requisiti e/o le risorse oggetto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del DGUE, nelle parti pertinenti, nonché mediante compilazione del **Modello 2 – Dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate**, nelle sezioni di competenza.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega, negli appositi spazi creati sulla PAD:

1. il DGUE dell'impresa ausiliaria, compilato nelle parti pertinenti e sottoscritto digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria;
2. il Modello 2 – Dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate, compilato nelle sezioni pertinenti e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria;
3. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
4. il contratto di avvalimento, anche misto;
5. la dichiarazione relativa all'identificazione del titolare effettivo.

Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l'oggetto dell'avvalimento, le risorse e i mezzi messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, la durata, la finalità dell'avvalimento e ogni altro elemento utile ai fini della verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse da parte del concorrente.

In caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione di un requisito di partecipazione, il contratto di avvalimento e la relativa documentazione sono inseriti nella documentazione amministrativa, negli appositi spazi della Piattaforma START.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria e l'eventuale ulteriore documentazione relativa alle risorse messe a disposizione sono inseriti nell'offerta tecnica, negli appositi spazi della Piattaforma START, secondo quanto previsto dal presente disciplinare, al fine di preservare la segretezza dell'offerta tecnica.

Resta fermo che la documentazione amministrativa dell'impresa ausiliaria, non contenente elementi dell'offerta tecnica, deve essere inserita negli appositi spazi della Piattaforma START da parte dell'operatore economico concorrente ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, da parte della mandataria/capofila abilitata ad operare sul sistema.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, da redigersi preferibilmente secondo il “Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione” e sottoscritta come previsto al paragrafo 15.1, con la quale dovranno essere precisate le quote percentuali dei lavori che saranno assunti da mandataria e mandanti.

La suddetta documentazione deve essere inserita negli appositi spazi della Piattaforma START da parte dell'operatore economico indicato quale mandataria e abilitato ad operare sul sistema.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, da redigersi preferibilmente secondo il “Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione” e sottoscritta come previsto al paragrafo 15.1, con la quale dovranno essere precisate le quote percentuali dei lavori che saranno assunti dai singoli operatori economici consorziati o componenti il GEIE.

La suddetta documentazione deve essere inserita negli appositi spazi della Piattaforma START da parte dell'operatore economico indicato quale capofila e abilitato ad operare sul sistema.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- deve essere prodotto il modello “Impegno a costituire RTI/Mandato”, sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario o il GEIE, da inserire nell'apposito spazio creato sulla PAD, contenente:
 - a) l'indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate/componenti il GEIE;
 - c) l'indicazione delle quote percentuali dei lavori che saranno assunte da mandataria e mandanti, consorziate o componenti il GEIE.

Resta fermo l'obbligo, per ciascun operatore economico componente il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, di compilare e sottoscrivere digitalmente il “Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione”, per le dichiarazioni di propria competenza.

Tutta la documentazione prodotta dai membri dell'operatore riunito deve essere inserita negli appositi spazi della Piattaforma START da parte dell'operatore economico indicato quale mandataria/capofila e abilitato ad operare sul sistema.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, da redigersi preferibilmente secondo il “Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione” e sottoscritta come previsto al paragrafo 15.1, con la quale dovranno essere precisate le quote percentuali dei lavori che saranno assunti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione, da redigersi preferibilmente secondo il “Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione” e sottoscritta come previsto al paragrafo 15.1, con la quale dovranno essere precisate le quote percentuali dei lavori che saranno assunti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, l'aggregazione partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito devono essere prodotti:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione, da redigersi preferibilmente secondo il “Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione” e sottoscritta come previsto al paragrafo 15.1, con la quale dovranno essere precisate le quote percentuali dei lavori che saranno assunti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo devono essere prodotti:

- copia del contratto di rete;
- il modello “Impegno a costituire RTI/Mandato”, sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori economici aderenti all'aggregazione di rete che parteciperanno alla procedura, da inserire nell'apposito spazio creato sulla PAD, contenente,:
 - a) l'indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) l'indicazione delle quote percentuali dei lavori che saranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Resta fermo l'obbligo, per ciascun operatore economico aderente all'aggregazione di rete che partecipa alla procedura, di compilare e sottoscrivere digitalmente il "Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione", per le dichiarazioni di propria competenza.

Nel caso in cui il contratto di rete sia redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82/2005, e rechi il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, lo stesso è prodotto quale documentazione relativa alla partecipazione in forma aggregata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato contenuto nel contratto di rete non è sufficiente e deve essere conferito apposito mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

Il consorzio concorrente indica, nel "Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione", le consorziate per le quali concorre e, ove ricorra il caso, le consorziate che prestano i requisiti.

Ciascuna consorziata esecutrice indicata dal consorzio concorrente deve compilare e sottoscrivere digitalmente, a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE, nelle parti pertinenti;
- il "Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione", per le dichiarazioni di propria competenza;
- il "Modello 2 – Dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate", nelle sezioni pertinenti;
- il "Modello 3 – Accettazione Patto d'Integrità".

Limitatamente ai consorzi stabili, ciascuna consorziata che presta i requisiti speciali, anche se non designata quale consorziata esecutrice, deve compilare e sottoscrivere digitalmente, a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE, nelle parti pertinenti;
- il "Modello 2 – Dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate", nelle sezioni pertinenti;
- il "Modello 3 – Accettazione Patto d'Integrità", ove richiesto.

È inoltre resa, da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, apposita dichiarazione, preferibilmente mediante il "Modello 2 – Dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate", attestante quanto richiesto dal presente disciplinare, con particolare riferimento alle dichiarazioni in materia di White List, self-cleaning, concordato preventivo, sequestro o confisca, partecipazione plurima, avvalimento premiale e consenso al trattamento dei dati tramite FVOE, ove pertinenti. La suddetta documentazione deve essere inserita negli appositi spazi della Piattaforma START da parte del consorzio concorrente.

16. OFFERTA TECNICA

L' Offerta tecnica deve articolarsi nei seguenti documenti:

- per i Criteri dalla lettera (A) alla lettera (E): L'operatore economico dovrà presentare una relazione di max. 12 facciate, numerate progressivamente in formato A4 (font Arial 12, interlinea "Singola"), suddivisa in paragrafi relativi ai criteri individuati dalla lettera (A) alla lettera (E). La relazione potrà comprendere copertine, sommari, allegati grafici e/o schede

tecniche che non verranno conteggiati nel novero delle facciate. Le pagine eccedenti il suddetto limite massimo non saranno valutate dalla commissione giudicatrice;

- per il Criterio di cui alla lettera (F): Certificazione UNI/PdR 125:2022.

I contenuti della suddetta relazione, così come il dettaglio sui criteri e sub-criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi, sono determinati nell'allegato denominato "Criteri di valutazione delle offerte", parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto. L'Operatore Economico dovrà firmare digitalmente tutti i files che fanno parte dell'offerta tecnica e inserirli in una cartella, che dovrà essere compressa e a sua volta firmata digitalmente.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione tecnica

RICEVUTA PAGAMENTO ANAC

Il concorrente allega, nell'apposito spazio predisposto sulla Piattaforma START all'interno della documentazione tecnica, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare.

AVVALIMENTO PREMIALE

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento premiale l'operatore economico dovrà inserire nell'apposito spazio all'interno dell'offerta tecnica il contratto di avvalimento con i contenuti dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e inserire, la dichiarazione redatta e sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, nell'apposito spazio denominato "Eventuale Modello 2 – Dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate".

DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle giustificazioni e/o all'interno dell'offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali, oppure comunque rientranti nella fattispecie di cui all'art. 35, comma 4 lett. a), del Codice.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte,

innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara, è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la necessaria documentazione, ad indicare le parti delle giustificazioni e/o dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali, oppure comunque rientranti nella fattispecie di cui all'art. 35, comma 4 lett. a), del Codice. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35 comma 5 del Codice.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata in formato elettronico, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione su START.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di rete d'impresa o di G.E.I.E. già costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di rete d'impresa o G.E.I.E. da costituire deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità di seguito indicate. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. il ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara pari a € 883.475,79 comprensivo del costo della manodopera, escluso IVA ed oneri della sicurezza pari ad € 44.460,07.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

Si precisa che il presente appalto è "a misura" e che il ribasso offerto sarà applicato, all'elenco prezzi di progetto.

2. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

N.B. All'interno del form on-line dell'offerta economica l'operatore economico dovrà indicare negli appositi campi:

- gli **oneri per la sicurezza afferenti l'impresa**, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l'esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara;
- il **costo complessivo della manodopera** che sosterrà in corso di esecuzione del contratto.

I costi della manodopera e gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 e dell'art. 108 di cui al D.lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

Per il dettaglio dei criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica, dei criteri di valutazione dell'offerta economica, dei metodi di attribuzione dei coefficienti e dei punteggi, dell'eventuale soglia di sbarramento, dell'eventuale riparametrazione, del metodo di calcolo dei punteggi complessivi, nonché delle modalità di presentazione degli elaborati e delle relazioni tecniche, si rinvia all'allegato denominato "**Criteri di valutazione delle offerte**", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nell'allegato al presente disciplinare, facente parte integrante e sostanziale dello stesso, denominato **“Criteri di valutazione delle offerte”**.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, identificato dalla lettera “D” nella tabella contenuta nell'allegato, il punteggio sarà attribuito secondo quanto previsto nell'allegato **“Criteri di valutazione delle offerte”**.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificati dalla lettera “T” nella medesima tabella, il relativo punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto, secondo quanto previsto nell'allegato **“Criteri di valutazione delle offerte”**.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo, identificati dalla lettera “Q” nella medesima tabella, il relativo punteggio è assegnato secondo quanto previsto nell'allegato **“Criteri di valutazione delle offerte”**.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio sarà attribuito secondo quanto previsto nell'allegato denominato **“Criteri di valutazione delle offerte”**.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il calcolo degli elementi dell'Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'Offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

$\sum_n$ = sommatoria.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione **“Amministrazione trasparente”**.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica ha luogo il giorno 20/11/2026, alle ore 09:30.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento e nel provvedimento di questo Ente (D.G.C. n. 36 del 10/02/2022), la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di scadenza del termine di ricezione delle offerte. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Inversione Procedimentale: Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Il RUP dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, accederà alla piattaforma START e procederà all'estrazione dell'elenco di tutti i concorrenti, al fine di dar corso alla nomina della Commissione giudicatrice nel rispetto di quanto disposto dall'art. 93, c. 5, D.lgs. 36/23

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il RUP procede all'apertura delle offerte tecniche presentate e verifica preliminarmente l'avvenuto pagamento del contributo ANAC, nonché la regolarità formale e la sottoscrizione digitale della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nell'allegato **“Criteri di valutazione delle offerte”**, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Nel caso in cui si proceda con la riparametrazione del punteggio tecnico, la Commissione provvede alla riparametrazione secondo quanto indicato nell'allegato **“Criteri di valutazione delle offerte”** e attribuirà sia il punteggio pre-riparametrazione che quello riparametrato;

La Commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il RUP procede all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare e nell'allegato **“Criteri di valutazione delle offerte”** e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La Piattaforma procede automaticamente:

- al calcolo del punteggio economico, secondo la formula prevista dall'allegato **“Criteri di valutazione delle offerte”**;
- alla sommatoria tra il punteggio tecnico e il punteggio economico;
- alla predisposizione della graduatoria;
- all'indicazione delle offerte potenzialmente anomale, in base a quanto previsto al successivo paragrafo 22.

La Commissione giudicatrice prende atto delle risultanze della Piattaforma ai fini della formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 (tre) giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due, la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

Il RUP rende visibili ai concorrenti, secondo le modalità indicate al paragrafo 20, i ribassi presentati da ciascun concorrente.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione formula la graduatoria con l'indicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e rimette gli esiti al RUP.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica di anomalia dell'offerta è svolta dal RUP, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), dell'Allegato I.2 al Codice, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia la somma dei punti relativi agli elementi economici, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi qualitativi (si intende somma dei punti attinenti all'offerta tecnica), pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In ogni caso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l'eventuale ausilio della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In applicazione dell'inversione procedimentale, all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e dell'eventuale verifica di anomalia, il RUP procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario;

La Stazione Appaltante si riserva di sottoporre a controllo e verifica la documentazione amministrativa, oltre al concorrente risultato primo, anche *il secondo in graduatoria*.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 con riferimento alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

- la congruità del costo della manodopera, relativamente al rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili indicati nelle apposite tabelle ministeriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il termine dilatorio ai fini della stipula del contratto non si applica al seguente appalto in conformità a quanto previsto dall'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 53, commi 4 e 4-bis, e 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in conformità alla normativa vigente e a quanto previsto dal pertinente regolamento dell'Ente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

25. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, commi 4 e 4-bis, e 117 del Codice, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita garanzia definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo del medesimo comma.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, né gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, ai sensi dell'articolo 53, comma 4-bis, del Codice.

26. ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'art. 117, c. 10, del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore sarà altresì obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento, o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori; la polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo assicurato dovrà essere:

- Partita 1 - per impianti ed opere oggetto dell'appalto: l'importo assicurato dovrà corrispondere all'effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'espletamento della gara di appalto;
- Partita 2 – per impianti ed opere preesistenti: € 300.000,00;
- Partita 3 – demolizione e sgombero: € 200.000,00;

Ai sensi dell'art. 117, c. 10, del D. Lgs. 36/2023, si specifica che l'importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all'importo contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per la Partita 2 e per la partita 3; quanto sopra in quanto le lavorazioni si svolgono su strada esistente, via Serenissima, con traffico rilevante in adiacenza al plesso ospedaliero della Misericordia.

Per la responsabilità civile verso terzi, tenuto conto dell'importo delle opere del presente intervento, ai sensi dell'art. 117 comma 10, il massimale è stabilito in 500.000,00 euro.

Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all'Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi.

Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a

3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nel Codice di comportamento della Stazione appaltante, nonché

nella sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che ricomprende il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della Stazione appaltante e consultabili, in particolare, ai seguenti link:

- Codice di comportamento del Comune di Grosseto:
<https://www.comune.grosseto.it/app/uploads/2024/07/Codice-COMPORTAMENTO-aggiornato.pdf>;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 – sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”:
https://www.comune.grosseto.it/app/uploads/2026/04/PIAO_26_28_rev1_def.pdf.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell’aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la funzionalità “Accesso agli atti” della Piattaforma START, secondo le modalità operative previste dal Sistema, e comunicata agli interessati mediante le funzionalità della Piattaforma.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la funzionalità “Accesso agli atti” della Piattaforma START, secondo le modalità operative previste dal Sistema, e comunicata agli interessati mediante le funzionalità della Piattaforma.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell’acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo. L’istanza è presentata mediante gli strumenti di comunicazione disponibili sulla Piattaforma START.

Nel caso in cui sia richiesto l’oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all’accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.

Ai sensi dell'art. 213, c. 2, D.Lgs. 36/2023, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella documentazione prodotta vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

- **Titolare** del trattamento dei dati è il Comune di Grosseto;
- **Responsabile interno** del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Coordinamento ed Indirizzo.
- **Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana e la Società Pubblica Amministrazione & Mercato srl.
- **Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dal termine della procedura di gara.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Consenso trattamento dati tramite FVOE

Nel rispetto di quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 35 del D. Lgs. n. 36/2023, modificato dal Correttivo D. Lgs. n. 209/2024, l'operatore economico dovrà trasmettere il proprio consenso al trattamento dati tramite il fascicolo virtuale di cui all'art 24 sottoscrivendo l'allegato Modello 1.

Allegato parte integrante e sostanziale “*Criteri di Valutazione delle offerte*”.

Dirigente
Responsabile Unico del Progetto
Ing. Luca Vecchieschi



COMUNE DI GROSSETO

Piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto

Partita IVA 082520537 - PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it

Settore Sviluppo Infrastrutturale - Servizio Progettazione Infrastrutture e OO.UU

**LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO MISERICORDIA DI GROSSETO -
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO VIA DELLA SERENISSIMA – CUP: F57H18003190002**

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto è indetto mediante procedura aperta e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 50, c. 4 e 108 del D. lgs. 36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Di seguito vengono indicati i punteggi riferiti all'offerta tecnica e all'offerta economica:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

Il calcolo degli elementi dell'Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'Offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

Σ_n = sommatoria.



I coefficienti V(a) sono determinati come di seguito:

1.1 Offerta Tecnica Qualitativa (Max 70 punti)

La valutazione degli aspetti qualitativi dell'offerta tecnica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le seguenti modalità:

	CRITERI	PUNTI	TIPO
A	TIPOLOGIA E QUALITA' DEI MATERIALI	MAX 10 punti	
	Proposte di materiali che puntino a incrementare la sicurezza per la fruibilità dell'opera, ridurre la gestione e i costi della manutenzione utilizzando miscele d'asfalto che migliorino la durabilità, la resistenza all'usura e la sicurezza del drenaggio superficiale.	10	D
B	RIUSO TERRE DA SCAVO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA	MAX 20 punti	
	Proposte che prevedono il riuso del terreno proveniente da scavi con contestuale riduzione del materiale in discarica autorizzata nel rispetto della normativa vigente in materia.	20	Q
C	RIDUZIONE/ORGANIZZAZIONE DELLE INTERFERENZE	MAX 20 punti	
	Analisi e valutazione per la riduzione delle interferenze presenti nelle aree oggetto di intervento, quali accessi alle proprietà private e intersezioni con la viabilità esistente. La proposta dovrà contenere un accurato studio di segnaletica e cartellonistica informativa rappresentata con esplicativi elaborati grafici.	20	D
D	FASI ORGANIZZATIVE CANTIERE/LAVORAZIONI	MAX 10 punti	
	Individuare anche attraverso l'utilizzo di elaborati grafici le fasi organizzative delle singole lavorazioni dimostrando e garantendo in riferimento al cronoprogramma elaborato, il rispetto degli obiettivi temporali ed economici previsti e imposti dal Finanziamento per l'esecuzione dell'opera.	10	D
E	GESTIONE DEL TRAFFICO	MAX 5 punti	
	Proposte atte a limitare le interferenze del cantiere e delle relative lavorazioni, con la circolazione viaria, i mezzi di trasporto privati, pubblici e di emergenza anche in relazione alla viabilità interna dell'Ospedale. Oltremodo verranno valutate le proposte che terranno conto della disponibilità dell'operatore economico ad effettuare	5	D



	lavorazioni anche in orari diversi da quelli ordinari valutando gli effettivi volumi di traffico generati in particolare dalla presenza del presidio ospedaliero. Proposte atte a contenere l'impatto acustico in considerazione della presenza del presidio ospedaliero.		
F	PARITÀ DI GENERE (documentazione da allegare all'atto dell'offerta)	5 punti	
	Certificazione UNI/PdR 125:2022	5	T
	TOTALE COMPLESSIVO O.T.	70 punti	

(D = Discrezionale; T= Tabellare; Q= Quantitativo)

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)i relativi a ciascun criterio di natura discrezionale attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, mentre per quelli tabellari e quantitativi deve essere applicata la formula o il meccanismo di attribuzione specificamente previsto e di seguito specificato del punto 1.1.1 all'interno del corrispondente criterio di valutazione.

Nel dettaglio si procede:

a) al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni concorrente per ogni criterio, sulla base della seguente corrispondenza:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,50
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

b) a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta;

c) a moltiplicare il coefficiente definitivo così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio di valutazione;

d) a sommare i punteggi ottenuti per ogni singolo criterio di valutazione;

e) ad escludere le offerte qualitative che non avranno raggiunto la **soglia di sbarramento pari a 40 punti**.

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica qualitativa, ovvero pari a 70 punti, verrà effettuata la **riparametrazione** dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo comunque 70 punti all'offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della Commissione giudicatrice e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.



1.1.1 Note sulle modalità di presentazione della documentazione relativa ai diversi criteri:

Criterio (A): TIPOLOGIA E QUALITA' DEI MATERIALI

L'operatore economico, con riferimento al suddetto criterio, dovrà presentare idonea relazione che vada ad individuare quali innovazioni intende apportare al progetto posto a base di gara, presentando per i materiali proposti relative Certificazioni.

Criterio (B): RIUSO TERRE DA SCAVO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA

Il criterio di valutazione premiale per il riuso delle terre e rocce da scavo premia le soluzioni tecniche in grado di massimizzare il recupero del materiale ai sensi del DPR 120/2017, abbattendo di fatto anche l'impatto ambientale dei trasporti su strada.

L'operatore economico con riferimento al suddetto criterio, dovrà presentare idonea relazione con la quale individua le modalità e la quantità del materiale che intende riutilizzare in riferimento a quanto riportato negli elaborati tecnici di progetto (computo metrico, elenco prezzi, etc...).

L'attribuzione del punteggio sarà così determinata:

$$P = \frac{20 \times \text{quantità proposta di materiale riutilizzato}}{\text{quantità totale di materiale prevista in progetto}}$$

P = punteggio attribuito

20 = punteggio massimo

Il punteggio sarà attribuito fino a due cifre decimali, con arrotondamento alla seconda cifra decimale sulla base della terza: per eccesso se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5 (ad esempio: 0,005 = 0,01).

Criterio (C): RIDUZIONE/ORGANIZZAZIONE DELLE INTERFERENZE

L'operatore economico, con riferimento al suddetto criterio, dovrà presentare idonea relazione che vada ad individuare puntualmente le criticità relative alle interferenze presenti, anche con documentazione fotografica ed elaborati grafici, lungo l'intero sviluppo della strada, individuando quelle che possono essere le soluzioni per ridurre tali criticità mediante l'utilizzo di idonea segnaletica e cartellonistica dedicata.

Criterio (D): FASI ORGANIZZATIVE CANTIERE/LAVORAZIONI

L'operatore economico, con riferimento al suddetto criterio, dovrà presentare puntuale relazione, anche attraverso elaborati grafici, che descriva le singole fasi delle lavorazioni in relazione al cronoprogramma elaborato, individuando soluzioni atte a garantire gli obiettivi temporali ed economici previsti nel finanziamento regionale. Nonché proposte atte a garantire la riduzione dell'impatto del cantiere verso l'esterno (polvere, rumore, proiezione di materiali, utilizzo di mezzi idonei e conformi a livello di emissioni, ecc.).

Criterio (E): GESTIONE DEL TRAFFICO

L'operatore economico, con riferimento al suddetto criterio, dovrà presentare idonea relazione nella quale verranno illustrati gli interventi volti a migliorare la gestione del traffico in relazione alla viabilità interna dell'Ospedale. Evidenziare la disponibilità dell'operatore economico ad effettuare lavorazioni anche in orari diversi da quelli ordinari e proposte atte a contenere l'impatto acustico, in considerazione della presenza del presidio ospedaliero.



Criterio (F): PARITA' DI GENERE

Certificazione UNI/PdR 125:2022 (5 punti)

Criterio di attribuzione

Il punteggio sarà attribuito all'operatore economico in possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta.

Attribuzione del punteggio

- Certificazione assente: 0 punti
- Certificazione presente: 5 punti

Documentazione Tecnica

Certificazione UNI/PdR 125:2022 da allegare all'offerta.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal presente criterio, è riconosciuto il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, rilasciata ai sensi della UNI/PdR 125:2022, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, il punteggio è attribuito qualora la certificazione sia posseduta da almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del D.Lgs. 36/2023, il punteggio è attribuito qualora la certificazione sia posseduta dal consorzio, ovvero, qualora il consorzio indichi una o più consorziate per l'esecuzione dei lavori, da almeno una delle consorziate esecutrici espressamente indicate in sede di offerta.

La certificazione deve essere posseduta dal soggetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e deve essere comprovata mediante produzione della relativa certificazione in corso di validità.

Il possesso della certificazione da parte di una sola impresa componente il raggruppamento o il consorzio è sufficiente, ai soli fini dell'attribuzione del presente punteggio premiale, per l'attribuzione dell'intero punteggio previsto dal criterio.

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - Criteri dalla lettera (A) alla lettera (E)

L'operatore economico dovrà presentare una relazione di max. 12 facciate, numerate progressivamente in formato A4 (font Arial 12, interlinea "Singola"), suddivisa in paragrafi relativi ai criteri individuati dalla lettera (A) alla lettera (E).

La relazione potrà comprendere copertine, sommari, allegati grafici e/o schede tecniche che non verranno conteggiati nel novero delle facciate. Le pagine eccedenti il suddetto limite massimo non saranno valutate dalla commissione giudicatrice.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto. L'Operatore Economico dovrà firmare digitalmente tutti i files che fanno parte dell'offerta tecnica e inserirli in una cartella, che dovrà essere compressa e a sua volta firmata digitalmente.

1.2 Offerta Economica (Max 30 punti)

L'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara di **€ 883.475,79** (escluso IVA ed oneri della sicurezza pari ad € 44.460,07).



La determinazione del coefficiente riferito al **solo elemento del prezzo** sarà calcolata applicando il **metodo bilineare**, al ribasso percentuale offerto con attribuzione fino a 2 decimali, utilizzando la seguente formula:

$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$

$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

X = coefficiente di ponderazione pari a 0,80;

A_{max} = valore del ribasso più conveniente.

Ciascun valore così ottenuto sarà rimoltiplicato per il punteggio massimo attribuibile, ovvero **30 punti**.

2 ANOMALIA DELL'OFFERTA

Saranno individuate, quali offerte anormalmente basse, le offerte che presentano sia la somma dei punti relativi agli elementi economici, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi qualitativi (si intende somma dei punti attinenti all'offerta tecnica), pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In ogni caso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il sottoscritto, con l'eventuale ausilio della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Luca Vecchieschi